

DISCO
Ente regionale per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Via Cesare De Lollis, 24/B – 000185 Roma

**PROCEDURA APERTA SOPRASOGGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA
E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI
DI CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO**

CAPITOLATO D'ONERI

CIG N. 85631853CF

ART. 1 PREMESSA.....	3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 3 VALORE E DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	5
ART. 5 MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E MODALITÀ DI COMPENSO	6
ART. 6 INSTALLAZIONE E PULIZIA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO.....	7
ART. 7 VICENDE IN FASE ESECUTIVA	8
ART. 8 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REPORT DELLE ATTIVITÀ.....	8
ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ART. 10 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI.....	9
ART. 11 GARANZIE	11
ART. 12 ASSICURAZIONI	12
ART. 13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	12
ART. 14 PENALI.....	13
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI	16
ART. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA	19
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 20 RECESSO.....	19
ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO.....	20
ART. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20
ART. 23 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE.....	20
ART. 25 FORO COMPETENTE	20
ART. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	20
ART. 27 NORME DI RINVIO	20
Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)	20

ART. 1 PREMESSA

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto:

- l'appalto di fornitura, installazione e posa in opera di otto gruppi frigoriferi;
- attività di diagnosi completa degli impianti di climatizzazione dell'ente;
- l'eventuale fornitura ed installazione di componenti di impianti di condizionamento, a seguito di attivazione del plafond come meglio di seguito specificato;

per garantire il ripristino e il funzionamento ottimale degli impianti di condizionamento installati presso tutte le strutture di DISCO (Amministrazione centrale e Presidio metropolitano)

La presente procedura aperta soprasoglia comunitaria sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Amministrazione	Nel presente documento per "Amministrazione" si intende DiSCo che sarà l'unico sottoscrittore del Contratto. <i>DiSCo</i> è l'Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, a seguito del riordino di <i>Laziodisu</i> ai sensi della Legge Regionale Lazio del 27 luglio 2018 n. 6.
Prestazione principale (prestazioni A1 e A2)	Sono quelle prestazioni programmate dal presente Capitolato con un corrispettivo economico determinato in base al prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara nell'offerta economica.
Attività extra (prestazione "extra")	Sono quelle prestazioni non programmabili, erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. Le attività extra vengono gestite mediante Ordini di Intervento che dovranno essere autorizzati ovvero validate dal RUP. I corrispettivi per le attività extra sono determinati in base a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato tecnico.
Contratto	Contratto attraverso il quale l'Amministrazione affida all'appaltatore il servizio oggetto del presente appalto.
Ordine di Intervento	Documento con il quale l'Amministrazione richiede una specifica attività extra
Responsabile degli interventi/forniture/servizi	Persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento.
Direttore dell'esecuzione del Contratto	Il direttore dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di assistenti nominati, è il soggetto addetto alla verifica e al controllo e alle ulteriori attività di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico al quale si rinvia.

Le sedi presso cui le prestazioni devono essere eseguite sono elencate nel Capitolato Tecnico (art. 1 – tabella 1) al quale si rinvia, ferma restando la facoltà di utilizzazione altresì presso eventuali altre nuove strutture attivate, a qualsiasi titolo, dall'Ente.

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità delle forniture e degli impianti di condizionamento, in relazione alle componenti ivi installate.

ART. 3 VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'Appalto è pari ad **€ 564.000,00** IVA esclusa.

La fornitura degli impianti richiesti dovrà avvenire nel termine di cui al successivo art. 6.

Il plafond potrà invece essere utilizzato per le “attività extra” non prevedibili né programmabili, comunque attinenti alla fornitura ed installazione di impianti di condizionamento e componenti accessorie, per il periodo di **24 mesi** decorrente dalla stipula del contratto, come dettagliato nella seguente tabella:

Tab. n. 1

ELENCO ATTIVITÀ	Prestazioni principale	IMPORTO complessivo €uro IVA esclusa
Attività contrattuale	A.1. Fornitura, installazione e posa in opera di impianti condizionamento e relative componenti accessorie A.2. attività di diagnosi completa degli impianti di climatizzazione dell'ente;	€ 400.000,00
Attività extra (plafond)		€ 164.000,00
TOTALE		€ 564.000,00

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si precisa che i costi della sicurezza derivanti da **rischi di natura interferenziale sono pari € 7.000,00 (come da DUVRI allegato)**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in € 20.000,00.

Trova applicazione l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scadenza del contratto e per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente, ferma restando in capo all'aggiudicatario uscente l'applicazione delle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

È fatta salva l'applicabilità dell'art. 106, co. 12 d.lgs. n. 50/2016 e smi. Non è previsto rinnovo.

Il valore complessivo annuale del presente affidamento così come dettagliato nella precedente **TAB. 1** è costituito dalle seguenti componenti:

a) importi, iva esclusa, relativi ad attività programmate (prestazioni contrattuali: v. art. 2 punto A - Capitolato tecnico);

b) importi, iva esclusa, relativi a tutte quelle attività “extra” non programmabili erogate su richiesta dell’Amministrazione o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento a cui si ricorrerà per il periodo di 24 mesi a far data dalla stipula (v. art. 2 punto B - Capitolato tecnico).

Tali ultime attività (c.d. attività extra, elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Capitolato Tecnico) in sostanza concorreranno alla quantificazione complessiva dell’appalto, ma vengono intesi dall’Amministrazione alla stregua di “plafond di spesa” - il cui importo è stato individuato mediante il ricorso anche alla spesa storica sostenuta dall’Amministrazione e da ulteriori variabili - a cui l’Amministrazione ricorrerà per fronteggiare tutte quelle attività non preventivamente programmabili/quantificabili erogate perciò su richiesta ovvero comunque per opportunità/necessità connesse al verificarsi di un particolare evento.

L’Amministrazione non assume alcun impegno circa l’esaurimento dell’ammontare preventivato dall’Amministrazione per le attività “extra” durante l’intero periodo contrattuale. L’appaltatore, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento dei corrispettivi legati all’esecuzione delle attività programmate qualora non ricorrano i presupposti per l’attivazione delle attività “extra”.

Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti per l’attivazione delle attività “extra”, l’Amministrazione sarà vincolata a rivolgersi preventivamente all’Appaltatore ed eseguire le stesse con il medesimo Appaltatore, fino all’esaurimento degli importi (plafond) indicati nella tabella n. 1 inserita nell’art. 3 del presente Capitolato, purché il preventivo da questi presentato sia rispondente all’esigenze dell’Amministrazione e conforme anche sotto il profilo dell’economicità.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza delle previsioni normative di cui alla L. 135/2012 e ad agevolare l’applicazione delle successive ed eventuali disposizioni riguardanti la riduzione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi. Inoltre, l’appaltatore si impegna a conformarsi (con ogni modalità e dunque, anche a subirne gli effetti) all’ulteriore normativa nazionale e/o regionale elaborata nel corso del presente appalto sulla modalità di riduzione della spesa pubblica afferenti alle prestazioni del presente Capitolato d’oneri e del Capitolato Tecnico e, anche a quella sulla centralizzazione degli acquisti ed a quella ultima relativa all’assoggettamento dell’Appaltatore ai parametri economici delle prestazioni individuati dalla Consip e/o dalla Centrale di acquisto regionale.

5

ART. 4 ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L’Appaltatore subito dopo la stipula del Contratto stesso, e comunque entro tre giorni dalla stessa, deve prendere contatto con l’Amministrazione per organizzare l’attività contrattuale.

Il ritardo ingiustificato nell’inizio dell’erogazione delle forniture, per cause imputabili all’Appaltatore, determina l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.

- In occasione del primo incontro, l’Amministrazione e l’Appaltatore redigono in duplice copia e di comune accordo un **crono-programma** per organizzare l’attività contrattuale.

In tale documento devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

Sezione 1: descrizione impianti oggetto intervento.

Sezione 2: organizzazione dell’Appaltatore e modalità di interfacciamento;

Sezione 3: Indicazione dei servizi oggetto di subappalto (eventuale)

Sezione 1: contiene il dettaglio degli impianti oggetto dell’Appalto, con descrizione dello stato dei luoghi e dello stato di funzionamento con valutazione del Fornitore, a seguito di una prima sommaria ricognizione e verifica del funzionamento dei medesimi impianti e dispositivi.

In tale sezione devono essere indicati i primi interventi da effettuare, con indicazione della tempistica generale.

Sezione 2:

Organizzazione dell'Appaltatore e modalità di interfacciamento. Tale sezione deve riportare i riferimenti nominativi ed i contatti del Responsabile designato dall'Appaltatore per interfacciarsi con l'Amministrazione, nonché eventuali ulteriori contatti di suoi sostituti e/o assistenti per garantire la continua reperibilità.

Sezione 3: Subappalto. In tale sezione l'Appaltatore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare per le specifiche prestazioni oggetto del presente Capitolato, i nominativi delle società, con i relativi importi e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni e le modalità previste nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 che si intendono tutte riportate *per relationem* all'interno del presente Capitolato.

- Il crono-programma esecutivo contiene tutte le altre informazioni e prescrizioni utili al miglior volgimento delle prestazioni richieste (A.1+A.2) e può essere sempre modificato o integrato dalla S.A., in contraddittorio con l'Aggiudicatario, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle forniture.

ART. 5 MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E MODALITÀ DI COMPENSO

Le attività che caratterizzano il Servizio oggetto del presente appalto sono articolate in Attività contrattuali programmate (prestazioni A.1.+A.2) ed Attività extra.

1. ATTIVITÀ CONTRATTUALI PROGRAMMATE

Vi rientrano le attività (A.1+A.2) di forniture programmate dal Capitolato Tecnico all'art. 2 da e rogarsi secondo le modalità e con le caratteristiche in esso specificate;

2. ATTIVITÀ EXTRA (plafond extra)

Sono quelle prestazioni non programmabili, erogate su richiesta dell'Amministrazione o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.

Per le attività extra si rinvia all'art. 2 lett. B) del Capitolato Tecnico.

3. DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE ED "EXTRA"

- L'importo per le forniture programmate, comprensivo di tutte le attività di installazione e posa in opera, conformità ecc., è stabilito in funzione della prestazione contrattuale precisata dall'art. 2 lett. A) (A.1+A.2) del Capitolato tecnico, al cui importo è applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore aggiudicatario.

- **I corrispettivi per le "attività extra" sono determinati secondo quanto prescritto all'art. 3 del Capitolato tecnico, al quale si rinvia.**

La necessità di attività extra potrà essere anche essere segnalata/proposta anche dall'Appaltatore, senza però che l'Amministrazione sia vincolata all'accettazione.

Le attività extra vengono gestite di regola mediante Ordini di Intervento che dovranno essere

autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto individuato/nominato, o in mancanza dal RUP o suo delegato. In caso di situazioni eccezionali in cui è necessario intervenire prontamente, l'attività può essere svolta dall'Appaltatore, previo assenso, anche verbale, del RUP/DEC, il quale procederà a controllare e validare successivamente l'intervento svolto ai fini della sua liquidazione.

Iter autorizzativo attività extra/Ordine di intervento

Per quanto attiene agli interventi *extra*, gli stessi verranno di regola eseguiti dall'Appaltatore solo a seguito di "ordinativo di intervento/spesa" emesso dall'Amministrazione.

E' compito del RUP, eventualmente anche su segnalazione del Dirigente del Presidio Territoriale di Roma, valutare la necessità di attivare un intervento extra, alla luce di diverse variabili e decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, a detto intervento.

A tal fine, il RUP/DEC invia all'Appaltatore un "ordinativo di spesa" descrittivo degli interventi oggetto della richiesta e della tempistica entro cui l'intervento deve essere effettuato.

L'Amministrazione prima di procedere ad inoltrare detto ordinativo è tenuta a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, se per l'intervento (extra) sussista la copertura finanziaria all'interno, del "plafond" stabilito nella Tabella 1 di cui all'art. 3 del presente Capitolato. In tal caso, il Direttore dell'esecuzione del contratto (o direttamente il RUP) approva tale operazione mediante proprio provvedimento/nota e dopo aver emesso apposito "Ordine di Intervento" da inviare all'Appaltatore. Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell'attività.

In casi straordinari o comunque in situazioni di emergenza o indifferibilità, è possibile richiedere all'Appaltatore di attivarsi immediatamente per il ripristino delle funzionalità degli impianti, con conseguente possibilità di rendicontazione a consuntivo dell'intervento effettuato, fermo restando le verifiche sul suo corretto svolgimento da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 INSTALLAZIONE E PULIZIA A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

La fornitura dovrà essere correttamente **consegnata, installata e messa in opera a regola d'arte, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni solari (naturali, successivi e consecutivi)** per le prestazioni contrattuali (A.1+A.2), salvo il diverso termine comunque concordato con l'Amministrazione in fase di attivazione ed organizzazione delle attività (v. precedente art. 4).

L'arco temporale entro cui sono richiedibili le prestazioni "extra" (B) è di 24 mesi, mentre il termine entro cui ogni singola prestazione "extra" va eseguita è riportato nell'"Ordinativo di spesa" di riferimento, emesso dal RUP/DEC ai sensi del precedente art. 5.

Il termine in ogni caso decorre dall'invio di ciascun singolo ordinativo.

La consegna sarà effettuata a cura e spese del Fornitore, così come la completa installazione e posa in opera, nei luoghi e nei locali indicati dalla stazione appaltante, presso le sedi elencate nel Capitolato Tecnico (art. 1- Tabella 1) al quale si rinvia.

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano" e nel luogo di installazione, montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Tutte le attività dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. Al termine di ciascun intervento, tutti i locali/ambienti interessati dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria. Il Fornitore dovrà garantire, a seguito dell'intervento effettuato, il perfetto e completo funzionamento degli impianti.

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità e funzionamento degli impianti d
i condizionamento, a seguito della fornitura richiesta, anche per le componenti accessorie ed anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.

È compresa nell'appalto gli oneri per l'assistenza tecnica da parte della Ditta Aggiudicataria per i collegamenti elettrici necessari, nonché l'assistenza per eventuali opere murarie.

Qualora i materiali oggetto di fornitura, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna né ad ulteriori compensi economici.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

ART. 7 VICENDE IN FASE ESECUTIVA

Nel corso della durata dell'affidamento, l'Appaltatore prende atto ed accetta che potranno eventualmente intervenire delle variazioni in aumento o in diminuzione anche in relazione alle modalità esecutive dell'attività programmata prevista dal presente Capitolato (es. chiusura di una parte della residenza per ristrutturazione e/o implementazione edifici/spazi/locali dedicati alla residenza) o dipendenti dalle funzioni ordinarie svolte dall'Amministrazioni o da quelle comunque gestite dalla stessa e strumentali all'avvio di progetti/attività/prestazioni gravanti sui fondi europei.

EVENTUALI MODIFICHE ALLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI:

L'attività di fornitura e installazione dei gruppi frigoriferi sulla copertura delle strutture interessate può essere programmata, in accordo con il Direttore dell'Esecuzione, al di fuori del normale orario giornaliero, per ragioni di carattere tecnico o organizzativo, come ad esempio l'eliminazione/riduzione di possibili interferenze con traffico veicolare/pedonale e con l'utenza. L'Appaltatore deve tener conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive. In ogni caso, per tutte le prestazioni, l'Aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

ART. 8 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REPORT DELLE ATTIVITÀ

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del Contratto, ove nominato, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.

In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e del Capitolato tecnico e d'oneri.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore):

- un "report" delle attività contrattuali svolte;
- un "report" delle attività "extra" eventualmente svolte;

e li trasmette al RUP/Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, provvede a sottoscriverli attestando la conformità delle prestazioni rese.

Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla eventuale ulteriore documentazione richiesta dal presente Capitolato e/o dal Capitolato Tecnico. In difetto l'Amministrazione non potrà provvedere alla liquidazione della fattura medesima.

ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 10 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: per l'Appaltatore:

- **il Responsabile degli Interventi (o altra dicitura equivalente)**: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi/Forniture/Interventi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è ⁹ dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività: 1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione; 3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi; 4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione;

per l'Amministrazione:

- **Il Responsabile Unico del Procedimento¹**: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato. Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento.

Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):

- coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

¹ Si vedano le Linee Guida n. 3, di attuazione del Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
 - autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
 - compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
 - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
 - trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità: a. copia degli atti di gara; b. copia del contratto; c. documenti contabili; d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; e. certificati delle eventuali prove effettuate;
 - conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
 - verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.
- **il Direttore dell'esecuzione del Contratto**, anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica.

Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

- la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto c/o nel capitolato);
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi; - il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Durante l'esecuzione del contratto il Direttore, oltre alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, inoltre (elencazione esemplificativa e non esaustiva):

1. **provvede** al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti prodotti

spesa. Si ricorda che, al fine di poter procedere con i pagamenti all'affidatario, è necessario un previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma anche la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

2. **segnala** tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. L'importanza di tale compito emerge considerando che le penali servono a ridurre il rischio di "moral hazard" spesso presente nei contratti, attraverso due vie: la riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite; la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante (v. art. 80, comma 5 lett. c) del Codice);

3. **comunica** al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;

4. **trasmette** senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;

5. al fine di garantire la regolare esecuzione della fornitura ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Analoghi controlli debbono essere effettuati anche in merito alla messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'eventuale impresa ausiliaria.

Per gli specifici compiti e poteri si veda il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed in vigore dal 30 maggio 2018.

ART. 11 GARANZIE

L'Appaltatore garantisce che tutti i prodotti forniti sono di primaria marca, perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente.

L'Appaltatore deve dare la **garanzia di almeno 24 mesi su ciascun prodotto fornito, salva la maggior durata della garanzia offerta in sede di gara.**

La garanzia decorre dall'esito positivo del primo avviamento dell'impianto oggetto di fornitura, ovvero nel quale è stato effettuato l'intervento di sostituzione/ripristino ecc.

La suddetta garanzia comporta, nel periodo della sua efficacia, – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la sostituzione, il ripristino, la riparazione del prodotto/componente/elemento fornito che sia inidoneo e/o malfunzionante e/o mal installato, e comunque ogni altra attività e/o intervento necessario al ripristino e buon funzionamento degli impianti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

ART. 12 ASSICURAZIONI¹

L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento della fornitura (comprensiva di installazione, posa in opera e collaudo), nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento.

A tale scopo, l'Appaltatore procede alla stipula di polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i viene espressamente indicato che l'Amministrazione è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui è prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice.

Si dovrà infatti prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposta:

- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge.

- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge. Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5bis) del Codice l'aggiudicatario può presentare polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall'operatore economico e in corso di validità, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto.

Il RUP valuterà a tal fine l'adeguatezza delle polizze, con riserva di chiederne l'integrazione dell'importo.

ART. 13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a tutte le spese obbligatorie, prescritte o implicate, nel presente Capitolato d'oneri e nel Capitolato Tecnico, l'aggiudicatario si impegna, sostenendone tutti gli oneri economici, a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

¹ Si veda l'art. 83 comma 5 bis d.lgs. n. 50/2016 introdotto dal d.l. n. 76/2020.

- fornire tutta la componentistica ed i materiali necessari alla miglior resa degli impianti di condizionamento, originali, conformi alla normativa vigente e perfettamente funzionanti;
- adottare tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori, agli utenti frequentatori delle strutture dell'Ente (studenti e dipendenti) ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- eseguire tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico (ad esempio per lo scarico e il tiro in alto dei gruppi frigoriferi mediante autogrù), ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- effettuare la pulizia degli impianti e zone limitrofe a seguito dell'intervento posto in essere al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo, ed il funzionamento ottimale degli impianti;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento dell'appalto, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di DiSCo e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'onere, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

13

ART. 14 PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ciascuna prestazione richiesta venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste, come prescritto dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

Per il mancato e/o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal Responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione alla gravità

dell'inadempimento ed all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine,

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- **verificarsi delle clausole risolutive di cui al d.l. n. 76/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico;**

- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata o intenda comunque aderire;

- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;

- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;

- cessione anche parziale del contratto;

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003;

- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;

- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e temporale formulate in sede di gara;

- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo;

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis co, 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprendente spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della fornitura è pari a quanto dallo stesso indicato in sede di offerta economica presentata, comunque, pari a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'importo del prodotto fornito;
- c) il n. del CIG;
- d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte dell'Amministrazione);
- e) elenco dei prodotti forniti e relativa descrizione degli stessi, con eventuali certificazioni;
- f) bolle di consegna materiali (qualora necessario).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizione diverse concordate con l'appaltatore.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obiettivi raggiunti.

La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DISCO - Via Cesare de Lollis, 24/B - 00185 Roma.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Il codice univoco d'ufficio sarà successivamente comunicato all'aggiudicatario.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 14 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti). Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).

ART. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma.

Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni

assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

ART. 19 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso entro il limite del 40% (quarantapercento) dell'importo complessivo contrattuale, solo se espressamente dichiarato in sede di gara³.

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del codice dei contratti).

ART. 20 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni (programmate) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

³La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto siano eseguite direttamente dall'affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).

L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.

ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Carmine Basilicata, Energy Manager Responsabile della P.O. Servizio 5.3. "Gestione dell'Energia e dei Consumi".

ART. 23 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto sarà/saranno successivamente nominato/i in vista della stipula del contratto.

ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione della fornitura e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 27 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 2 *Oggetto dell'appalto*; art. 3 *Valore e durata dell'Appalto*; art. 4 *Attivazione ed organizzazione delle attività*; art. 5 *modalità operative di esecuzione delle forniture e modalità di compenso*; art. 6 *installazione e pulizia a conclusione dell'intervento*; art. 14 *Penali*; art. 15 *Risoluzione del contratto*; art. 16

Emissione fatture e Pagamenti; art. 20 Recesso; art. 21 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario; art. 25 Foro competente; art. 26 Clausola compromissoria.